

INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITÀ PRODOTTO DI MONTAGNA

1 FEBBRAIO 2018
VERONA



LUIGI POLIZZI - DIRIGENTE MIPAAF
l.polizzi@politicheagricole.it

PRODOTTI DI MONTAGNA

BASE NORMATIVA

- **Regolamento (UE) n. 1151/2012** del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità
 - Art. 31 - istituisce il regime di qualità basato sull'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
 - Art. 34 - individua gli Stati membri come soggetti che, in base a un'analisi del rischio, procedono a controlli finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni previste per il regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità.
- **Regolamento delegato (UE) n. 665/2014** della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n.1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
 - Art. 6 (2) - facoltà agli Stati membri di concedere deroghe per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013.
- **Decreto Ministeriale del 26 luglio 2017** recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del Reg. (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

PRODOTTI DI MONTAGNA

I «prodotti di montagna» sono espressione delle attività delle imprese agricole e alimentari (agricoltori, allevatori, trasformatori) che operano in zone di montagna* e che rispettano le disposizioni previste dalla normativa.

Possono beneficiare dell'indicazione «prodotti di montagna»:

- i **prodotti di derivazione animale** (es. **latte e uova**) da animali in zone di montagna e alimentati con mangimi di origine prevalentemente **montana** (60% s.s per i ruminanti, 35% s.s per i suini, 50% s.s per tutti gli altri animali di allevamento)
- i **prodotti di origine animale** (es. **carni**) da animali alimentati con mangimi di origine prevalentemente montana e allevati per almeno 2/3 del loro ciclo di vita in zona di montagna o per almeno i ¼ della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
- i **prodotti di origine vegetale** coltivati in zone di montagna
- i **prodotti dell'apicoltura** ottenuti da api che hanno raccolto il nettare e polline esclusivamente nelle zone di montagna.

* **Zone di montagna:** Le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art. 32 paragrafo 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – «zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.»

DEROGHE

- Le operazioni di:
 - macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse
 - spremitura dell'olio di oliva

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a **30 km.**

- Le operazioni di:
 - trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti in funzione il 3 gennaio 2013

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a **10 km** misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna

COME ADERIRE AL REGIME DI QUALITÀ « Prodotto di Montagna »

ALLEGATO 1

*Alla Regione / Provincia Autonoma

Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale XXXX

Il/La sottoscritto/a* rappresentante legale dell'azienda in qualità di **produttore** e/o **trasformatore**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale XXXX, comunica a codesta Regione l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" a partire dal

RIFERIMENTI AZIENDALI

Ragione sociale:

CUAA/Partita Iva:

Indirizzo:

Telefono e fax:

E-mail – PEC e Sito internet:

Ragione sociale e indirizzo dell'eventuale sito di trasformazione (se diverso da quello principale):

Telefono e fax:

Categoria di prodotti aziendali interessati dall'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna":

Appartenenti ad una o più delle seguenti filiere:

- Filiera carni fresche*
- Filiera carni trasformate*
- Filiera latte e prodotti caseari*
- Filiera uova*
- Filiera ortofruttilicoli e cereali non trasformati*
- Filiera ortofruttilicoli e cereali trasformati*
- Filiera apistica*

Dichiara inoltre che le operazioni di:

- **macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse o di spremitura dell'olio di oliva**
- hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale);
- hanno luogo al di fuori della zona di montagna con una distanza dalla zona di montagna non superiore a 30 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna;
- **trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari**
- hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale);
- hanno luogo al di fuori delle zone di montagna, con una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono all'effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna.

Luogo e data

Firma

Si allega copia della carta di identità o di altro documento valido

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma

* Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari, carni fresche o trasformate, prodotti ortofruttilicoli e cereali non trasformati e trasformati e uova, sono tenuti ad inviare la comunicazione di cui al presente allegato alla Regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.

** L'operatore la cui azienda ha sede territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indirizzare il presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo aziendale.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Numero di aziende che utilizzano per i loro prodotti l'Indicazione «Prodotto di Montagna»

- ABRUZZO n. 2 di cui 1 Azienda di produzione e trasformazione (olio, miele, prodotti vegetali) e 1 Azienda produzione agricola (miele)
- BASILICATA n. 55 di cui 41 Aziende di produzione agricola (latte, carni fresche, miele) 12 Aziende di trasformazione (carni trasformate, prodotti lattiero caseari) 2 Aziende di produzione agricole e trasformazione.
- EMILIA ROMAGNA n. 21 di cui 1 Azienda di produzione prodotti vegetali e 20 Aziende di trasformazione (prodotti lattiero caseari)
- VENETO n.1 Azienda di produzione prodotti vegetali
- FRIULI VENEZIA GIULIA n.16 Aziende di produzione e trasformazione prodotti lattiero caseari

Linee guida

ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M del 26.07.2017 n. 5716

- **Destinatari:** operatori della filiera (allevatori, produttori primari di mangimi, distributori/intermediari di mangimi, intermediari/ distributori, mangimifici).
- **Scopo:** agevolare le attività di controllo legate all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" per i prodotti di origine animale, con particolare riguardo alla verifica del rispetto dei requisiti relativi all'origine montana dei mangimi somministrati agli animali.
- **Contenuti:** la guida fornisce indicazioni sugli adempimenti da osservare e sulla documentazione da fornire, in fase di verifica ispettiva, agli organi di controllo ufficiali (ICQRF, Regioni, PA, e gli altri Organi di controllo ufficiali), distinguendo **adempimenti comuni** (es. *ritracciabilità*) a tutti gli operatori della filiera e i seguenti **adempimenti specifici** per i singoli operatori della filiera:

Linee guida

ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M del 26.07.2017 n. 5716

Allevatore di montagna e produttore primario:

- *informazioni del fascicolo aziendale;*
- *identificativo del n. di allevamento;*
- *informazioni relative alla dieta annuale somministrata agli animali (quantità e tipologia di mangimi di origine montagna o non);*
- *elenco e dati catastali dei terreni destinati alla produzione di alimenti;*
- *piano colturale e dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio;*
- *in caso di approvvigionamenti di mangimi extra-aziendali: documentazione commerciale e/o dichiarazioni sull'origine.*

Intermediari /distributori

- *documentazione giustificativa (documenti commerciali, dichiarazioni sull'origine) relativa alle forniture dei mangimi in entrata e in uscita.*

Mangimificio

- *documentazione di tracciabilità dei mangimi introdotti, lavorati, confezionati, ceduti/trasferiti (documenti di cessione/trasferimento con n. lotto di produzione e/o confezionamento).*

GRAZIE DELL' ATTENZIONE



LUIGI POLIZZI - DIRIGENTE MIPAAF
l.polizzi@politicheagricole.it